



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 2 del 15/01/2026

- 1) Le news di gennaio
- 2) Opzione per versamento IVA committente per servizi di trasporto e logistica
- 3) Chiarimenti dell'agenzia delle entrate sulle spese di trasferta e rappresentanza
- 4) Stampa dei registri contabili
- 5) Verifiche contabili di inizio periodo d'imposta
- 6) Regole per il corretto utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali

1) Le news di gennaio

Integrabile fattura senza CUP

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, protocollo n. 563301/2025, recante le modalità di integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. Il provvedimento definisce una modalità di integrazione del CUP nei casi in cui tale informazione non sia stata correttamente indicata nella fattura originaria; la correzione può essere effettuata tramite uno specifico servizio web, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), da parte del cessionario/committente o di un intermediario delegato.

Pubblicato il Conto Termico 3.0

Dallo scorso 19 dicembre 2025 sono disponibili le regole operative del Conto Termico 3.0 ovvero del nuovo incentivo statale erogato dal GSE che agevola interventi di:

- incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Pubblicato il Bando ISI INAIL

È stato pubblicato il nuovo Bando INAIL ISI 2025 per il 2026 che prevede 600 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per investimenti in sicurezza e innovazione aziendale.

Il nuovo bando ha introdotto modifiche strutturali che creano nuove e concrete opportunità, specialmente per le micro e piccole imprese che puntano alla sostenibilità e alla riduzione dei rischi emergenti.

Novità in tema di STP

L'art. 1, comma 24, Legge n. 190/2025, rubricata Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025, interviene per chiarire in modo espresso che una società può qualificarsi come STP se la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni dei soci è garantita:

- dal numero dei soci professionisti;
- dalla partecipazione dei professionisti al capitale sociale.

I 2 requisiti non devono più sussistere cumulativamente: è sufficiente che ne ricorra uno solo, in via alternativa.

Le nuove tabelle ACI per il 2026

Sul Supplemento Ordinario n.40 della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 sono state pubblicate le tabelle ACI per il calcolo del fringe benefit in caso di assegnazione della vettura, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Tali tabelle sono utilizzate per la determinazione dell'importo da assoggettare a contributi e imposte del fringe benefit connesso alla assegnazione di autovetture in uso promiscuo ai dipendenti.

L'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente.

Si rammenta che, con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell'eventuale addebito fatto dall'azienda al dipendente stesso) sarà determinato sulla base del tipo di alimentazione del veicolo:

- per le generalità dei veicoli, il benefit sarà pari al 50% del benefit calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;
- nel caso di veicoli ibridi plug in, la percentuale è ridotta al 20%;
- nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica la percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

La nuova disciplina si applica ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025, assegnati, ossia consegnati, in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

Dal 1° gennaio 2026 ridotta la misura del tasso di interesse legale

Con il Decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato il 13 dicembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato il tasso di interesse legale al 1,60% annuo a partire dal 1° gennaio 2026.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

La misura del 1,6% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Per l'anno 2026, come per il 2025, i coefficienti per determinare la base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie saranno calcolati utilizzando un tasso di interesse legale del 2,5%. Questa misura si applica agli atti pubblici, atti giudiziari, scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, nonché alle successioni e donazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, Legge n. 388/2000. In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 1,6% dal 1° gennaio 2026.

L'incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Rapporti di agenzia: disciplina ENASARCO confermata per l'anno 2026

Per l'anno 2026, come già verificatosi per il triennio 2023 - 2025, viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente, pari al 17%. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

2) Opzione per versamento iva committente per servizi di trasporto e logistica

La circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 chiarisce il funzionamento del regime transitorio opzionale introdotto per presidiare il gettito IVA nel settore della logistica e movimentazione merci. Si tratta, tecnicamente, di una misura "ponte": il Legislatore (Legge di Bilancio 2025 e successivo D.L. n. 84/2025) ha introdotto questo meccanismo in attesa che il Consiglio dell'Unione Europea autorizzi la deroga alla Direttiva 2006/112/CE necessaria per applicare l'inversione contabile (reverse charge) pura. L'obiettivo è contrastare le frodi IVA (spesso attuate tramite missing traders) spostando l'onere del versamento dal cedente/prestatore al cessionario/committente e introducendo al contempo una responsabilità solidale tra le parti per l'imposta dovuta. Con provvedimento del 28 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l'esercizio dell'opzione, efficace dal 30 luglio 2025.

Meccanismo impositivo

Sotto il profilo tecnico-operativo, il regime determina una scissione del flusso finanziario:

- il prestatore emette fattura ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972 esponendo l'IVA, ma apponendo la dicitura specifica che richiama l'opzione ex art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024. Tale imposta

viene annotata nel registro vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972) ma non concorre alla liquidazione periodica del prestatore;

- il committente non corrisponde l'IVA al prestatore, bensì la versa direttamente all'Erario "in nome e per conto" della controparte.

È fondamentale sottolineare il rigore finanziario imposto al committente: il versamento deve avvenire tramite modello F24 (codice tributo 6045 e codice identificativo 66 per il responsabile solidale) entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione della fattura. L'aspetto più critico per la tesoreria aziendale è il divieto assoluto di compensazione: il committente deve versare l'imposta mediante liquidità effettiva, senza poter utilizzare crediti fiscali pregressi.

Ambito soggettivo e autonomia negoziale

L'ambito di applicazione è definito mediante i codici ATECO 2025 Sezione H (Trasporto e Magazzinaggio), includendo attività quali il trasporto merci (su strada, ferrovia, mare), il magazzinaggio e la logistica.

Un chiarimento rilevante contenuto nella circolare n. 14/E/2025 riguarda la "frammentazione" della filiera. L'Agenzia delle Entrate specifica che l'opzione gode di autonomia contrattuale: in una catena di subappalto, l'opzione può essere esercitata nel rapporto subappaltatore-subappaltante a prescindere dal regime adottato a monte tra committente principale-appaltatore. Tuttavia, il vincolo ha natura triennale e irrevocabile e si perfeziona con la trasmissione telematica dell'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, vincolando le parti esclusivamente per i contratti ivi indicati. La circolare risolve una potenziale questione critica riguardante il recupero dell'imposta in caso di accertamento di "indebito oggettivo" (IVA non dovuta). In deroga ai principi generali che vedrebbero il prestatore come soggetto legittimato a richiedere il rimborso, l'Agenzia delle Entrate applica l'art. 30-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, con un adattamento funzionale: essendo il committente colui che ha materialmente effettuato l'esborso erariale, la legittimazione attiva alla richiesta di rimborso spetta al committente stesso, subordinatamente alla prova dell'effettivo versamento. Questo garantisce il rispetto del principio di neutralità dell'imposta, evitando che il prestatore (che non ha versato nulla) possa arricchirsi indebitamente.

Compatibilità con il regime speciale autotrasportatori

Infine, viene sancita la compatibilità tecnica tra questo regime opzionale e il regime speciale ex art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (liquidazione trimestrale per autotrasportatori). Si crea però un "doppio binario" per l'autotrasportatore che agisce come committente in opzione: per la propria attività attiva, mantiene la liquidazione trimestrale, mentre per le fatture passive ricevute in regime opzionale, è obbligato a versare l'IVA per conto del vettore sub-vettore mensilmente (entro il 16 del mese successivo), disapplicando di fatto il beneficio del differimento trimestrale limitatamente a tali operazioni.

3) Chiarimenti dell'agenzia delle entrate sulle spese di trasferta e rappresentanza

Attraverso la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i propri chiarimenti relativamente alle regole per la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto nella

determinazione del reddito di lavoro dipendente, del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa.

Di seguito si richiamano i principali chiarimenti forniti per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro dipendente:

Trasferte nel Comune	Viene evidenziato che, dal 2025, le <i>«indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito»</i>. Questa nuova formulazione prevede che non sia da tassare in capo al dipendente, oltre al rimborso dei biglietti di trasporto di un vettore pubblico (ad esempio i biglietti della metropolitana o la ricevuta del taxi), anche l'eventuale rimborso per l'utilizzo dell'auto propria, calcolato sulla base delle tariffe ACI. In precedenza, il rimborso chilometrico erogato al dipendente per le trasferte nel Comune doveva essere tassato in capo al dipendente stesso.
Pedaggi e parcheggi	Non concorrono a formare il reddito, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all'interno sia al di fuori del territorio comunale. Analogamente, non concorrono alla determinazione del reddito, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
Obbligo di tracciabilità	L'Agenzia delle Entrate ritiene che la condizione di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, debba sussistere sia con riferimento alle trasferte o missioni all'interno del Comune, sia con riferimento a quelle effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. Si ricorda comunque che i rimborsi per le spese di vitto e alloggio nel Comune sono tassati in capo al dipendente (indipendentemente dalle modalità di pagamento), mentre vengono esentati (se adeguatamente documentati e tracciati) i rimborsi per le spese di viaggio.
Imposta di soggiorno	Rientra nell'obbligo di pagamento tracciato anche il rimborso erogato al dipendente per il pagamento dell'imposta di soggiorno in occasione di un pernottamento nell'ambito di una trasferta, in quanto spesa connessa a quella di alloggio.
Spese di viaggio non soggette a obbligo di pagamento tracciato	L'Agenzia delle Entrate precisa che i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC non rientrano nella nuova previsione normativa, e quindi non richiedono il pagamento tracciato. Analogamente, non vi sono obblighi neppure per il pagamento dei rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica, i quali sono volti

	a ristorare i costi sostenuti e imputabili all'utilizzo del mezzo proprio, durante la trasferta.
Modalità di pagamento	Si considera tracciato il pagamento con versamento bancario o postale, nonché gli altri strumenti previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Si tratta degli strumenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il soggetto che sostiene la spesa può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile. Sono ammessi anche i pagamenti tramite smartphone.
Trasferte all'estero	Il D.L. n. 84/2025 ha limitato l'obbligo di pagamento tracciato alle sole trasferte avvenute nel territorio dello Stato. Ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi per le spese sostenute all'estero in occasione delle trasferte non è, quindi, richiesta l'ulteriore condizione dell'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile.

La circolare n. 15/E si occupa anche della disciplina delle trasferte nel lavoro autonomo.

Dal 2025 il reddito di lavoro autonomo è caratterizzato dalla onnicomprensività, ossia ogni provento incassato costituisce reddito.

È prevista una specifica deroga a tale regola generale: i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito. A fronte di tale detassazione del rimborso, il relativo costo sostenuto non risulta deducibile.

Su questa disciplina interviene l'obbligo di pagamento tracciato: qualora le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, non siano state pagate mediante strumenti di pagamento tracciabile, i rimborsi a esse relativi concorrono a formare il reddito del medesimo.

È previsto inoltre che, qualora il committente non rimborsi il professionista per le spese riaddebitate, queste spese diventino deducibili per il professionista; tale diritto esiste però unicamente per le spese di trasferta che siano pagate con strumenti tracciati.

Va poi ricordato che tale obbligo di pagamento tracciato riguarda anche le spese di trasferta sostenute dal professionista e non riaddebitate, così come le spese sostenute da dipendenti in trasferta per conto del professionista stesso.

L'obbligo di pagamento tracciato riguarda anche il diritto di deducibilità delle spese sostenute dalle imprese.

Tale obbligo riguarda prima di tutto la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché dei rimborsi analitici relativi alle stesse spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti ai lavoratori autonomi.

L'obbligo di pagamento tracciato per le imprese rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano l'oggetto di un rimborso analitico (a un dipendente ovvero ad un professionista incaricato di svolgere un determinato lavoro). L'obbligo

riguarda anche le spese sostenute per le trasferte degli amministratori, sia che questi conseguano reddito di lavoro dipendente o assimilato sia che conseguano redditi diversi da quello dipendente.

Si ricorda, infine, che l'obbligo di pagamento tracciato riguarda anche le spese di rappresentanza (ossia le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza, in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore), tanto che la spesa venga sostenuta in Italia, quanto che la spesa venga sostenuta all'Estero.

Le spese di pubblicità e sponsorizzazione non sono considerate spese di rappresentanza, con la conseguenza che dette spese non sono subordinate all'obbligo di pagamento tracciato.

4) Stampa dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini IVA e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili previsti dal Codice Civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa IVA.

L'art. 1, comma 2-*bis*, D.L. n. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2022) ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 4-*ter*, D.L. n. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.

Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi elettronici per i quali il contribuente abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea): al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire entro il termine di cui all'art. 7, comma 4-*ter*, D.L. n. 357/1994, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, tenendo conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la scadenza per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2024 è stabilita entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, **entro il 31 gennaio 2026**.

La stampa "cartacea" dei registri contabili

Per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea, affinché i registri contabili dell'esercizio 2024 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario. È in ogni caso necessario apporre sul *file* prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 31 gennaio 2026.

Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili; tuttavia, con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. n. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2024, entro il 31 ottobre 2025. In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che, se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima), è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2024/1, 2024/2, 2024/3, ecc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2024/1, 2024/2, 2024/3, ecc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2024/1, 2024/2, 2024/3, ecc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. n. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, 2 ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine mediante pagamento: 1. a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2. ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" <i>"Imposta di bollo su libri e registri - All. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72"</i> (risoluzione n. 174/E/2001).
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

In base all'art. 7, comma 4-*quater*, D.L. n. 357/1994, come modificato dal D.L. n. 73/2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta *"in deroga"* rispetto alla regola generale fissata dal precedente comma 4-*ter* dell'art. 7, D.L. n. 357/1994, il quale si limita a riconoscere la regolarità della tenuta dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo. In alternativa, entro il medesimo termine deve essere concluso il procedimento di conservazione elettronica (art. 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 73/2022, la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta, ma anche a quello della conservazione dei medesimi, e risulta condizionata al fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri digitali, il pagamento del tributo deve avvenire:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 *on line* (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), utilizzando il codice tributo "2501";
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti

Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

5) Verifiche contabili di inizio periodo d'imposta

Con l'apertura del periodo d'imposta 2026 occorre verificare:

- la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
 - la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
 - le liquidazioni trimestrali IVA, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- la percentuale del pro-rata generale "definitivo" ai fini IVA per l'anno 2025 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2026 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'art. 18, D.P.R. n. 600/1973, prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i soggetti che producono un reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro.

Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Va rammentato che ai sensi dell'art. 66, TUIR e dell'art. 18, D.P.R. n. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2025 se

adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2025 se adottano il criterio della registrazione.

Si ricorda che secondo l'art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 “i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con cadenza trimestrale anziché mensile. Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale IVA relativo all'anno nel quale la scelta è stata esercitata (per chi sceglie quindi di liquidare l'IVA a cadenza trimestrale nell'anno 2026, la compilazione del quadro VO andrà effettuata nel modello di dichiarazione Iva 2027 relativo all'anno 2026).

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

La determinazione del pro-rata definitivo per l'anno 2025

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini IVA non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extra contabile i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'IVA indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'IVA è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'IVA con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell'anno 2025 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2026. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente IVA indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile.

6) Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali

Le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all'anno precedente.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

- può essere effettuato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.

Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2025 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2026;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2024

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2024, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2026 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2026

relativa all'anno 2025, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2024" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2024 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2025 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);

- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2024 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2026 come credito Iva relativo all'anno 2025 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Il D.L. 124/2019 ha, inoltre, esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva.

Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la preventiva esecuzione di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2026, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2025 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a **2 milioni** di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Inoltre, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, è previsto il divieto di utilizzo di crediti di imposta in compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 50.000 euro, trova applicazione l'art. 31 D.L. n. 78/2010.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati